

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 28/05/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. il 29/05/2015 al n. 72758, con la quale il Sig. Cannatella Giovanni nato a Palermo il 12/01/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 23/02/2017 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 153470 del 16/12/2016 con la quale si comunica al Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito che il Sig. Cannatella Giovanni ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che lo stesso maturerà i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 24/02/2017;
- VISTA la nota prot. n. 31382 del 29/12/2016 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dal Sig. Cannatella Giovanni, ha comunicato di non avvalersi della facoltà di contingentamento per il medesimo dipendente;
- VISTA la nota prot. n. 20858 del 20/02/2017 con la quale si comunica al Sig. Cannatella Giovanni che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/03/2017;
- VISTO il D.A. n. 64 Gr. XI del 14/05/1987 - registrato alla Corte dei conti il 10/06/1987, reg. n. 15, fgl. n. 34 - con il quale il Sig. Cannatella Giovanni è stato nominato, a decorrere dal 31/05/1986, Assistente Amministrativo del ruolo regionale di cui alla tab. "A" allegata alla l.r. n. 41/85;
- VISTO il Decreto n. 1403 del 03/04/1996 - vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 22/04/1996 al n. 1749 - con il quale in favore del Sig. Cannatella Giovanni sono stati valutati utili ai fini di quiescenza anni 04 mesi 03 giorni 00;
- VISTO il D.D.G. n. 00042 del 08/01/2004 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 85 il 26/01/2004 - con il quale il Sig. Cannatella Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" - posizione economica "4" - con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 302800 del 14/04/2010 - vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 27/04/2010 al n. 1685 - con il quale in favore

del Sig. Cannatella Giovanni è stato consentito il riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della l.r. n. 8/81 pari a mesi 6;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che il Sig. Cannatella Giovanni, alla data del 28/02/2017, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 01 giorni 17 e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 28/02/2017	30	08	28
Servizio valutato utile ai fini di quiescenza (Decreto n. 1403/1996)	04	03	00
Servizio riscattato ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 302800/2010)	00	06	00
Totale	35	05	28

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/03/2017 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cannatella Giovanni nato a Palermo il 12/01/1955, categoria "D" - Funzionario direttivo - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 22 FEB. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
Giammanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Dott. Giovanni Angileri



IL FUNZIONARIO
Ivan Di Bona

